

**Orientamenti
sulla
procedura preliminare dei modelli interni**

Orientamenti sulla procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni

Introduzione

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del 24 novembre 2010 (di seguito "il regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana i presenti orientamenti indirizzati alle autorità nazionali competenti in merito a come procedere nella fase preparatoria all'attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)².
- 1.2. I presenti orientamenti si applicano alla procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni, nella quale è previsto che le autorità nazionali competenti si formino un'opinione sul grado di preparazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in vista della presentazione di una domanda di approvazione per l'utilizzo di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a norma della direttiva solvibilità II nonché per la conformità ai criteri relativi ai modelli interni indicati nella direttiva, in particolare agli articoli 112, 113, 115, 116 e da 120 a 126.
- 1.3. In assenza di orientamenti preparatori, le autorità nazionali competenti europee potrebbero rilevare la necessità di elaborare soluzioni nazionali per garantire un'efficace vigilanza sensibile al rischio. Invece di tendere a una vigilanza uniforme e convergente a livello di Unione europea, potrebbero emergere soluzioni nazionali differenti, a scapito del buon funzionamento del mercato interno
- 1.4. È fondamentale definire un'impostazione uniforme e convergente alla preparazione della direttiva solvibilità II. I presenti orientamenti dovrebbero essere considerati un'attività propedeutica all'attuazione della direttiva solvibilità II, mirata a promuovere la preparazione nelle aree fondamentali della stessa solvibilità II, al fine di assicurare una corretta gestione delle imprese e di garantire che le autorità di vigilanza dispongano di informazioni adeguate. Tali aree riguardano il sistema di governance, compresi il sistema di gestione dei rischi e una valutazione prospettica dei rischi interni dell'impresa (sulla base dei principi di valutazione interna del rischio e della solvibilità, noti come ORSA), la domanda preliminare di approvazione dei modelli interni e la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti.
- 1.5. La preparazione anticipata è un fattore decisivo nell'ottica di garantire che, quando la direttiva solvibilità II sarà pienamente applicabile, le imprese e le autorità nazionali competenti siano ben preparate e in grado di dare

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

attuazione al nuovo sistema. A tal fine è previsto che le autorità nazionali competenti s'impegnino in un dialogo intenso con le imprese.

- 1.6. Nell'ambito della preparazione all'applicazione della direttiva solvibilità II, dal 1° gennaio 2014 le autorità nazionali competenti dovrebbero mettere in pratica gli orientamenti indicati nel presente documento, affinché le imprese di assicurazione e riassicurazione predispongano gli opportuni adempimenti fino alla piena applicazione della solvibilità II.
- 1.7. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all'EIOPA una relazione sullo stato di avanzamento dell'applicazione di tali orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo a ogni anno di riferimento; la prima data utile in tal senso è il 28 febbraio 2015, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
- 1.8. Gli orientamenti EIOPA sulla procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni mirano a fornire indicazioni in merito agli elementi che le autorità nazionali competenti e un'impresa di assicurazione o di riassicurazione impegnata in tale procedura preliminare dovrebbero prendere in considerazione affinché le autorità nazionali competenti possano valutare il grado di preparazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in vista della presentazione di una domanda di approvazione per l'utilizzo, a norma della direttiva solvibilità II, di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Pertanto la procedura preliminare non è un'approvazione preliminare del modello interno. Ai sensi della direttiva solvibilità II un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che chiede di utilizzare un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dovrà soddisfare i criteri indicati nella direttiva, ulteriormente specificati negli atti delegati che saranno emanati.
- 1.9. Gli orientamenti sono intesi a migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza nel corso della procedura preliminare alla domanda di approvazione. Inoltre, dovrebbero aiutare le imprese di assicurazione o di riassicurazione a elaborare il quadro del modello interno e a prepararsi quindi alla presentazione di una domanda di approvazione per l'utilizzo di un modello interno a norma della direttiva solvibilità II. Gli orientamenti infine estendono la procedura preliminare alla domanda di approvazione per le imprese che intendano presentare una richiesta per l'uso di un modello interno dal primo giorno dell'entrata in vigore della direttiva solvibilità II.
- 1.10. Nel caso di una procedura preliminare alla domanda di approvazione di gruppo, si dovrebbe instaurare un adeguato livello di comunicazione tra le autorità nazionali competenti nell'ambito dei collegi, in particolare tra le autorità nazionali competenti partecipanti.
- 1.11. La comunicazione tra le autorità nazionali competenti e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe continuare durante tutta la procedura preliminare alla domanda di approvazione e la successiva valutazione della domanda eventualmente presentata dall'impresa a norma della direttiva solvibilità II nonché dopo l'approvazione del modello interno per mezzo della procedura di riesame da parte dell'autorità di vigilanza.

- 1.12. Ulteriori disposizioni relative alla procedura preliminare alla domanda di approvazione sono reperibili nel documento CEIOPS´ Level 3 Guidance on Pre-Application process for internal models (former CEIOPS Consultation Paper 80) [Guida CEIOPS di livello 3 sulla procedura preliminare alla domanda di approvazione per i modelli interni (ex documento di consultazione CEIOPS 80)]³
- 1.13. È previsto che le autorità nazionali competenti garantiscano che i presenti orientamenti siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità inerenti al rischio e al settore di attività delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Gli orientamenti tengono già conto dell’applicazione del principio di proporzionalità, avendo integrato tale principio negli orientamenti stessi nonché introducendo misure specifiche in determinati ambiti.
- 1.14. Salvo esplicita indicazione diversa, tutti gli orientamenti si applicano alla procedura preliminare alla domanda di approvazione per:
- un modello interno, completo o parziale, da presentare affinché ne venga deciso l’utilizzo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma della direttiva solvibilità II;
 - un modello interno di gruppo, completo o parziale, secondo la definizione riportata di seguito, da sottoporre alla stessa decisione.
- 1.15. Ai fini degli orientamenti della sezione II si intende per:
- *“modello interno (modelli interni) di gruppo (di gruppi)”*, sia un modello interno da usare a norma della direttiva solvibilità II per calcolare unicamente il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato (ai sensi dell’articolo 230 della direttiva solvibilità II) sia un modello interno da usare a norma della direttiva solvibilità II per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno un’impresa partecipata inclusa nell’ambito di applicazione di tale modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato (modello interno di gruppo ai sensi dell’articolo 231 della direttiva solvibilità II);
 - *“le autorità nazionali competenti interessate”*, le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri in cui sono situate le sedi legali di ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione partecipata inclusa nell’ambito di applicazione di un modello interno di gruppo quale definito sopra (articolo 231 della direttiva solvibilità II), il cui requisito patrimoniale di solvibilità viene calcolato dal modello interno di gruppo;
 - *“le autorità nazionali competenti partecipanti”*, le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri in cui sono situate le sedi legali delle

³ https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP80/CEIOPS-DOC-76-10-Guidance-pre-application-internal-models.pdf

imprese partecipate e controllate incluse nell'ambito di applicazione di un modello interno di gruppo (articoli 230 e 231 della direttiva solvibilità II).

Nel caso di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II le *autorità nazionali competenti interessate* fanno parte di tali *autorità nazionali competenti partecipanti*;

- "*giudizio di esperti*", il parere tecnico di singole persone o di comitati provvisti di conoscenze, esperienza e comprensione dei rischi inerenti al settore dell'assicurazione o della riassicurazione;
- il concetto di "*ricchezza della distribuzione di probabilità prevista*" si determina essenzialmente in due dimensioni: il grado di conoscenza, da parte dell'impresa, del profilo di rischio rispecchiato nell'insieme di eventi alla base della distribuzione di probabilità prevista e la capacità del metodo di calcolo scelto di trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari correlati alle variazioni dei fondi propri di base. Il concetto di ricchezza non dovrebbe ridursi al livello di dettaglio della distribuzione di probabilità prevista, poiché anche una previsione sotto forma di funzione continua potrebbe risultare povera di informazione;
- "*misura del rischio di riferimento*", il valore a rischio (VAR) dei fondi propri di base soggetto a un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno, come previsto dall'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II;
- "*formule analitiche chiuse*", formule matematiche dirette che pongono in relazione la misura del rischio scelta dall'impresa con quella di riferimento definita in precedenza;
- "*t=0*", la data in cui l'impresa effettua il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in base al proprio modello interno;
- "*t=1*", un anno dopo la data in cui l'impresa effettua il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in base al proprio modello interno;
- un aspetto quantitativo o qualitativo di un modello interno dovrebbe essere considerato "*sostanziale*" allorché una variazione o un errore in tale aspetto potrebbero produrre, sulle risultanze di questo modello interno, un impatto tale da influenzare il processo decisionale o i giudizi degli utilizzatori delle informazioni in questione, comprese le autorità nazionali competenti.

1.16. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Sezione I: Disposizioni generali per gli orientamenti

Orientamento 1 - Disposizioni generali per gli orientamenti

- 1.17. Le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare misure idonee a mettere in atto, dal 1° gennaio 2014, i presenti orientamenti sulla procedura preliminare alla domanda di approvazione per i modelli interni.
- 1.18. Nel corso della procedura preliminare alla domanda di approvazione, le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare le misure idonee a formarsi un'opinione sul grado di preparazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, impegnata in una procedura preliminare alla domanda di approvazione, in vista della presentazione di una domanda di approvazione per l'utilizzo di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a norma della direttiva solvibilità II nonché in vista della conformità ai criteri relativi ai modelli interni indicati nella direttiva 2009/138/CE, in particolare agli articoli 112, 113, 115, 116, da 120 a 126 e 231.
- 1.19. Nel corso della procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione impegnata nella procedura preliminare alla domanda di approvazione adotta le misure idonee a:
- (a) elaborare il quadro del proprio modello interno in modo da essere preparata a usare il modello interno sia per la gestione del rischio e ai fini decisionali, sia per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e
 - (b) prepararsi per l'eventualità che il proprio modello interno non sia approvato ed elaborare processi per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, tenendo conto anche delle implicazioni in termini di pianificazione patrimoniale.

Orientamento 2 – Relazione sullo stato di avanzamento indirizzata all'EIOPA

- 1.20. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all'EIOPA una relazione sui progressi realizzati nell'applicazione dei presenti orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo a ciascun anno di riferimento; la prima data utile in tal senso è il 28 febbraio 2015, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

Sezione II: Domanda preliminare per l'approvazione dei modelli interni

Capitolo 1: Orientamenti generali

Orientamento 3 - Riesame da parte delle autorità nazionali competenti

1.21. Nel corso della procedura preliminare alla domanda di approvazione, al momento di definire e vagliare la portata del riesame da svolgere ai fini della procedura, le autorità nazionali competenti dovrebbero prendere in considerazione almeno:

- (a) le caratteristiche specifiche dell'impresa impegnata nella procedura preliminare alla domanda di approvazione e del suo modello interno;
- (b) la relazione tra l'aspetto del modello interno che è oggetto di riesame e le altre parti del modello interno;
- (c) il principio di proporzionalità come definito all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II, tenendo presente che il principio di proporzionalità non si dovrebbe tuttavia interpretare come un mezzo per abolire o indebolire alcuno dei requisiti del modello interno indicati in solvibilità II. In particolare, le autorità nazionali competenti dovrebbero tener conto del principio di proporzionalità considerando:
 - (i) la natura, la portata e la complessità dei rischi cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta;
 - (ii) la struttura, l'ambito di applicazione e gli aspetti qualitativi del modello interno dell'impresa stessa.

1.22. Le autorità nazionali competenti dovrebbero fornire un feedback costante all'impresa in merito ai riesami effettuati sul modello interno ai fini della procedura preliminare alla domanda di approvazione.

1.23. Le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione che l'impresa trasmetta loro il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard. Le informazioni da trasmettere dovrebbero coprire il requisito patrimoniale di solvibilità globale e le seguenti categorie di rischio per i rischi all'interno del campo di applicazione del modello interno:

- a) rischio di mercato
- b) rischio di inadempimento della controparte
- c) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita
- d) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia
- e) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

- f) rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita
 - g) rischi operativi
- 1.24. Le informazioni da trasmettere dovrebbero essere concordate dalle autorità nazionali competenti al livello massimo di dettaglio, quando lo ritengono opportuno, e tenere conto degli elementi di cui all'allegato tecnico I e del dettaglio di cui all'allegato tecnico II degli "Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti". La suddetta trasmissione di tali informazioni dovrebbe seguire le date di riferimento e le scadenze da concordarsi tra autorità nazionali competenti e impresa durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione.

Orientamento 4 - Modifiche del modello interno nel corso della procedura preliminare alla domanda di approvazione

- 1.25. Le autorità nazionali competenti dovrebbero monitorare e, se del caso, riesaminare le modifiche che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione apporta al proprio modello interno in seguito a riesami effettuati durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione.
- 1.26. A tale scopo, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione notifichi loro qualsiasi modifica del modello interno o progetto di modifica che l'impresa stessa giudichi rilevante.
- 1.27. In relazione alle modifiche apportate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione al proprio modello interno nel corso della procedura preliminare alla domanda di approvazione, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su almeno i seguenti elementi:
- (a) il sistema di governance posto in atto dall'impresa in relazione a tali modifiche, comprese l'approvazione interna delle modifiche stesse, la comunicazione interna, la documentazione e la convalida delle modifiche;
 - (b) la classificazione delle modifiche introdotte dall'impresa.

Capitolo 2: Modifiche del modello

Orientamento 5 – Ambito di applicazione della politica per le modifiche del modello

- 1.28. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, al momento di stabilire la politica per le modifiche del modello, tiene conto di tutte le fonti di modifica suscettibili di incidere sul requisito patrimoniale di solvibilità e quanto meno delle modifiche:
- (a) nel sistema di governance dell'impresa;
 - (b) nella conformità dell'impresa ai requisiti per l'uso del modello interno;

- (c) nell'adeguatezza delle specifiche tecniche del modello interno dell'impresa;
- (d) nel profilo di rischio dell'impresa.

Orientamento 6 - Definizione di modifica rilevante

- 1.29. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione elabora e utilizza una serie di indicatori chiave qualitativi o quantitativi per definire le modifiche rilevanti e se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione disponga di un'impostazione obiettiva per classificare le modifiche come rilevanti.
- 1.30. Sebbene l'impatto quantitativo di una modifica del modello sul requisito patrimoniale di solvibilità o su singole componenti del requisito patrimoniale di solvibilità possa essere uno degli indicatori che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede di usare per individuare le modifiche rilevanti, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa garantisce anche l'impiego di altri indicatori quantitativi e qualitativi.
- 1.31. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che gli indicatori da essa elaborati tengano conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa stessa e del suo modello interno.

Orientamento 7 - Combinazione di più modifiche

- 1.32. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede di valutare l'effetto di ciascuna modifica presa isolatamente e l'effetto della combinazione di tutte le modifiche sul requisito patrimoniale di solvibilità o sulle sue singole componenti.
- 1.33. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prevede di valutare tali effetti per impedire che singoli impatti che si compensano a vicenda e l'impatto complessivo di modifiche multiple siano trascurati.

Orientamento 8 – Politica per la modifica dei modelli interni di gruppo (ai sensi dell'articolo 231 della direttiva solvibilità II)

- 1.34. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione, nel caso di un modello interno di gruppo, le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione elabora una politica per la modifica dei modelli.
- 1.35. Le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che la politica per la modifica dei modelli comprenda una specificazione delle

modifiche minori e delle modifiche rilevanti relative al gruppo e a ciascuna delle imprese partecipate e controllate che utilizzerebbero il modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

- 1.36. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che eventuali modifiche rilevanti per una singola impresa vengano classificate come modifiche rilevanti nell'ambito della politica.

Capitolo 3: Prova dell'utilizzo

Orientamento 9 – Valutazione della conformità

- 1.37. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione sulla conformità da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla prova dell'utilizzo di cui all'articolo 120 della direttiva solvibilità II, e particolarmente per quanto riguarda almeno:

- (a) i differenti utilizzi del modello;
- (b) l'aderenza del modello all'attività;
- (c) il modo in cui il modello viene compreso;
- (d) il modo in cui il modello coadiuva il processo decisionale;
- (e) il modo in cui il modello viene integrato nel sistema di gestione del rischio.

- 1.38. Ai fini di detta valutazione le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere presente che non dovrebbe essere prescritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione alcun elenco esaustivo e dettagliato di utilizzi specifici.

Orientamento 10 – Incentivi per migliorare la qualità del modello interno

- 1.39. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che il modello interno venga utilizzato nel sistema di gestione del rischio e nei processi decisionali in maniera tale da creare incentivi a migliorare la qualità del modello interno stesso.

Orientamento 11 – Aderenza all'attività

- 1.40. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione, valutando come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce un livello adeguatamente dettagliato di aderenza del modello interno alla sua attività, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere conto quanto meno dei seguenti fattori:

- (a) se gli utilizzi del modello interno da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel proprio processo decisionale si estendano a decisioni di maggior rilievo aziendale, comprese le decisioni strategiche, e a qualsiasi altra decisione rilevante;
- (b) il sistema di gestione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e il suo grado di dettaglio;
- (c) il livello di dettaglio richiesto per il processo decisionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- (d) la struttura dei centri decisionali nell'ambito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- (e) la registrazione interna, da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativa alla struttura delle risultanze del modello interno.

Orientamento 12 – Comprensione del modello interno

- 1.41. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce la comprensione del modello interno da parte dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e degli utilizzatori del modello interno nel processo decisionale.
- 1.42. Per valutare la loro comprensione del modello interno, le autorità nazionali competenti dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di intervistare membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e persone che si occupano effettivamente del funzionamento dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
- 1.43. Le autorità nazionali competenti dovrebbero prendere in considerazione anche l'opportunità di riesaminare la documentazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione o dei pertinenti organi decisionali, per formarsi un'opinione sul grado di preparazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione a conformarsi ai requisiti della prova dell'utilizzo.

Orientamento 13 – Sostegno al processo decisionale

- 1.44. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce ed è in grado di dimostrare che il modello interno è utilizzato nel processo decisionale.

Orientamento 14 – Sostegno al processo decisionale

- 1.45. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che le parti interessate interne dell'impresa, e in particolare gli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza, ricevano regolarmente i risultati del modello interno concernenti le decisioni aziendali pertinenti.

Orientamento 15 – Sostegno al processo decisionale

- 1.46. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che il modello interno sia in grado, come minimo, di misurare il capitale economico e di individuare l'impatto sul profilo di rischio delle decisioni potenziali per cui il modello viene utilizzato.
- 1.47. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione inoltre intende l'effetto di tali decisioni sul requisito patrimoniale di solvibilità.

Orientamento 16 – Frequenza del calcolo

- 1.48. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione elabora un processo per il monitoraggio del proprio profilo di rischio e come una modifica rilevante del profilo di rischio determini un ricalcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

Orientamento 17 – Caratteristiche specifiche del gruppo

- 1.49. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione, nel caso di un modello interno di gruppo, le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa partecipante e le imprese partecipate e controllate che utilizzano il modello interno di gruppo per calcolare il proprio singolo requisito patrimoniale di solvibilità cooperano allo scopo di allineare la struttura del modello interno alla propria attività.
- 1.50. Le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero formarsi un'opinione sulle evidenze presentate dall'impresa partecipante e dalle imprese partecipate e controllate in relazione quanto meno al fatto che:
- (a) il requisito patrimoniale di solvibilità delle singole imprese sia calcolato con la frequenza richiesta dall'articolo 102 della direttiva solvibilità II e in qualunque occasione ciò si renda necessario nel corso del processo decisionale;
 - (b) esse possano proporre modifiche al modello interno di gruppo, soprattutto in relazione alle componenti per loro sostanziali oppure in seguito a una modifica del loro profilo di rischio e prendendo in considerazione l'ambiente in cui l'impresa opera;
 - (c) le imprese partecipate e controllate possiedano una comprensione adeguata del modello interno per le parti del modello interno che riguardano i rischi di quell'impresa.
- 1.51. Le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero formarsi un'opinione su come le imprese di assicurazione o di riassicurazione che utilizzano un modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità garantiscono l'allineamento della struttura del modello interno con la propria attività e il proprio sistema di gestione del

rischio, compresa la produzione di risultanze, a livello sia di gruppo sia di impresa partecipata, sufficientemente dettagliate per consentire al modello interno di gruppo di svolgere un ruolo adeguato nei rispettivi processi decisionali.

Capitolo 4: Formulazione di ipotesi e giudizio di esperti

Orientamento 18 – Formulazione di ipotesi

- 1.52. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione formula ipotesi e utilizza il giudizio di esperti, tenendo conto in particolare della rilevanza dell'impatto dell'uso di ipotesi con riferimento ai seguenti orientamenti sulla formulazione di ipotesi e giudizio di esperti.
- 1.53. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa accerta la rilevanza tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi e prendendo in considerazione le condizioni di perdite estreme.
- 1.54. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione valuta globalmente gli indicatori considerati.

Orientamento 19 – Governance

- 1.55. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che ogni formulazione di ipotesi, e in particolare il ricorso al giudizio di esperti, si conformi a un processo convalidato e documentato.
- 1.56. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che le ipotesi vengano formulate e utilizzate con criteri costanti nel tempo e nell'ambito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che siano adeguate all'uso cui sono destinate.
- 1.57. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione approva le ipotesi a livelli gerarchici sufficientemente elevati, a seconda della loro rilevanza, per le ipotesi più rilevanti fino a includere l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

Orientamento 20 - Comunicazione e incertezza

- 1.58. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che le procedure concernenti le ipotesi, e in particolare il ricorso al giudizio di esperti per la scelta delle ipotesi, cerchino specificamente di ridurre il rischio di malintesi o errori di comunicazione fra tutte le diverse funzioni connesse a tali ipotesi.

- 1.59. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione istituisce un processo di feedback formale e documentato tra i fornitori e gli utenti dei giudizi sostanziali di esperti e delle ipotesi che ne scaturiscono.
- 1.60. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rende trasparente l'incertezza delle ipotesi e la connessa variazione dei risultati finali.

Orientamento 21 - Documentazione

- 1.61. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta il processo di formulazione delle ipotesi, e in particolare il ricorso al giudizio di esperti, in modo tale che il processo risulti trasparente.
- 1.62. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella documentazione le ipotesi formulate e la loro rilevanza, gli esperti partecipanti, l'uso cui sono destinate e il periodo di validità.
- 1.63. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta la motivazione delle scelte, compresa la base informativa utilizzata, in maniera sufficientemente dettagliata da rendere trasparenti sia le ipotesi e la procedura sia i criteri decisionali usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.
- 1.64. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.

Orientamento 22 - Convalida

- 1.65. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce la convalida del processo per la scelta delle ipotesi e il ricorso al giudizio di esperti.
- 1.66. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che il processo e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e in particolare per il ricorso al giudizio di esperti siano documentati.
- 1.67. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione registra le modifiche delle ipotesi rilevanti in risposta a nuove informazioni e analisi e motiva tali modifiche così come gli scostamenti delle realizzazioni concrete dalle ipotesi rilevanti.
- 1.68. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove ciò sia possibile e opportuno, utilizza altri strumenti di convalida come le prove di stress e di sensibilità.

- 1.69. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione riesamina le ipotesi scelte, affidandosi a pareri di esperti indipendenti interni o esterni.
- 1.70. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rileva la presenza di circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate false.

Capitolo 5: Coerenza metodologica

Orientamento 23 – Controlli della coerenza

- 1.71. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce la coerenza tra i metodi usati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista e i metodi utilizzati per valutare attività e passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità.
- 1.72. In particolare, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controlla la coerenza nelle seguenti fasi del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, nel caso in cui queste siano rilevanti per la parte di modello in esame:
- (a) la coerenza nel passaggio dalla valutazione di attività e passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità al modello interno per i calcoli relativi ai requisiti patrimoniali di solvibilità;
 - (b) la coerenza della valutazione di attività e passività nel modello interno alla data di valutazione con la valutazione di attività e passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità;
 - (c) la coerenza della proiezione dei fattori di rischio e del loro impatto sui valori monetari previsti con le ipotesi relative agli stessi fattori di rischio usate per la valutazione di attività e passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità;
 - (d) la coerenza della rivalutazione di attività e passività alla fine del periodo con la valutazione di attività e passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità.

Orientamento 24 - Aspetti della coerenza

- 1.73. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella valutazione di coerenza, tiene conto almeno dei seguenti aspetti:
- (a) la coerenza dei metodi di calcolo applicati nella valutazione di attività e passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità e nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista;

- (b) la coerenza dei dati e dei parametri usati come input per i rispettivi calcoli;
- (c) la coerenza delle ipotesi sottese ai rispettivi calcoli, in particolare delle ipotesi sulle opzioni contrattuali e sulle garanzie finanziarie, sulle future strategie di gestione e sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Orientamento 25 - Valutazione della coerenza

- 1.74. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione esegue valutazioni periodiche della coerenza nel quadro della procedura di convalida del proprio modello interno di cui all'articolo 124 della direttiva Solvibilità II.
- 1.75. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione esegue la valutazione della coerenza su base quantitativa ogniqualvolta ciò risulti possibile e proporzionato.
- 1.76. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella valutazione della coerenza:
 - a) individua e documenta qualsiasi scostamento tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e delle passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità.
 - b) valuta l'impatto degli scostamenti, sia presi isolatamente sia in combinazione tra loro;
 - c) giustifica il fatto che gli scostamenti non provocano un'incoerenza tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e delle passività nello stato patrimoniale ai fini della solvibilità.

Capitolo 6: Distribuzione di probabilità prevista

Orientamento 26 - Conoscenza del profilo di rischio

- 1.77. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che la serie di eventi contemplati dalla distribuzione di probabilità prevista sottesa al modello interno sia esaustiva.
- 1.78. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione sulle procedure messe in atto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per mantenere una conoscenza sufficiente e aggiornata del proprio profilo di rischio.
- 1.79. In particolare, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende mantenere la conoscenza dei fattori di rischio e di altri fattori che spiegano il comportamento della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità

prevista, affinché la distribuzione stessa possa rispecchiare tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio.

Orientamento 27 - Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista

- 1.80. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione accerta l'adeguatezza delle tecniche attuariali e statistiche usate per calcolare la distribuzione di probabilità prevista e come l'impresa considera la capacità di dette tecniche di elaborare la conoscenza del profilo di rischio come criterio importante.
- 1.81. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione seleziona le tecniche che generano una distribuzione di probabilità prevista abbastanza ricca da cogliere tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio e da sostenere il processo decisionale.
- 1.82. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel quadro di tale valutazione metodologica, considera l'affidabilità delle stime di quantili avversi sulla base della distribuzione di probabilità prevista.
- 1.83. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che lo sforzo volto a generare una ricca distribuzione di probabilità prevista non infici l'attendibilità della stima dei quantili avversi.

Orientamento 28 - Valutazione della ricchezza della distribuzione di probabilità prevista

- 1.84. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione, per formarsi un'opinione ai sensi dell'orientamento 28 e allo scopo di garantire un approccio armonizzato alla procedura preliminare alla domanda di approvazione e alle modifiche del modello, le autorità nazionali competenti dovrebbero tener conto almeno:
 - (a) del profilo di rischio dell'impresa e della misura in cui esso si riflette nella distribuzione di probabilità prevista;
 - (b) dei recenti sviluppi delle scienze attuariali e della prassi di mercato generalmente accettata;
 - (c) per quanto riguarda il livello di ricchezza della distribuzione di probabilità prevista, di qualsiasi misura introdotta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per garantire la conformità alla prova del modello interno e a ciascuno degli standard previsti negli articoli da 120 a 126 della direttiva solvibilità II;
 - (d) per un particolare rischio in esame, del modo in cui le tecniche scelte e la distribuzione di probabilità prevista ottenuta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione interagiscono con altri rischi nell'ambito del modello

interno rispetto al livello di ricchezza della distribuzione di probabilità prevista;

- (e) della natura, della portata e della complessità del rischio in esame definite all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II.

Orientamento 29 – Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista

- 1.85. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione evita che nella distribuzione di probabilità prevista si introducano elementi di ricchezza ingiustificati non corrispondenti alla conoscenza originale del profilo di rischio [cfr. orientamento 26].
- 1.86. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione sulla conformità della metodologia seguita dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per arricchire la distribuzione di probabilità prevista agli standard di qualità statistica concernenti metodi, ipotesi e dati. Qualora tali tecniche comportino il ricorso al giudizio di esperti, si dovrebbero applicare i relativi orientamenti sulla formulazione di ipotesi e sul giudizio di esperti.

Capitolo 7: Calibrazione - approssimazioni

Orientamento 30 - Conoscenza delle approssimazioni

- 1.87. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra di avere una comprensione dettagliata delle approssimazioni consentite dall'articolo 122, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II che effettua.
- 1.88. In particolare, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione almeno su come l'impresa:
 - (a) prende in considerazione l'errore introdotto dalle approssimazioni nel requisito patrimoniale di solvibilità;
 - (b) dimostra che le approssimazioni che effettua non produrranno un requisito patrimoniale di solvibilità sostanzialmente sottostimato rispetto al risultato del calcolo effettuato con la misura del rischio di riferimento, in modo da garantire che i contraenti beneficino di un livello di tutela equivalente a quello di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II;
 - (c) mette in discussione e giustifica la stabilità delle risultanze delle approssimazioni nel tempo e in condizioni di perdite estreme, in linea con il proprio profilo di rischio.
- 1.89. Le autorità nazionali competenti dovrebbero far presente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non è accettata una sostanziale incertezza nelle approssimazioni effettuate dall'impresa stessa per ricalibrare

il requisito patrimoniale di stabilità, qualora tale incertezza comporti una sottostima del requisito patrimoniale di solvibilità.

Orientamento 31 - La misura del rischio di riferimento come risultato intermedio

1.90. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può derivare la misura del rischio di riferimento come risultato intermedio del processo di calcolo del capitale economico, mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa è in grado di dimostrare che tale risultato rispecchia adeguatamente il suo profilo di rischio.

Orientamento 32 - Uso di un'altra variabile sottesa

1.91. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora usi per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità la variazione di una variabile sottesa diversa dai fondi propri di base, dimostra:

- (a) che la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa non è sostanziale in $t=0$ né in alcuna situazione prevedibile fino a $t=1$ incluso oppure
- (b) qualora detta differenza risulti rilevante, che non può esservi alcuno scostamento significativo della stessa nel periodo successivo, specialmente in condizioni di perdite estreme, in base al profilo di rischio dell'impresa.

1.92. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora usi la variazione di una variabile sottesa diversa dai fondi propri di base per derivare il valore dei fondi propri di base, dimostra che:

- (a) è in grado di riconciliare la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in $t=0$;
- (b) comprende la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in qualsiasi situazione fino a $t=1$ incluso.

1.93. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come lo stato patrimoniale tenuto ai fini della solvibilità dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione consente all'impresa stessa di determinare l'importo dei fondi propri ammissibili, disponibile per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità, indipendentemente dal metodo usato per calcolare tale requisito patrimoniale di solvibilità.

Orientamento 33 - Uso di formule analitiche chiuse

1.94. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di

assicurazione o di riassicurazione, qualora usi formule analitiche chiuse per ricalibrare il proprio requisito patrimoniale dalla misura di rischio interna a quella di riferimento, dimostra che le ipotesi sottese alle formule sono realistiche e valide anche in condizioni di perdite estreme, in base al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Orientamento 34 – Strategie di gestione

- 1.95. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora scelga nel proprio modello interno un periodo di tempo superiore a un anno, prende in considerazione le strategie di gestione nel contesto del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, garantendo che tali azioni siano realisticamente e ragionevolmente modellizzate e influiscano sullo stato patrimoniale ai fini della solvibilità tra $t=0$ e $t=1$.
- 1.96. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che i principi generali della valutazione di attività e passività restano validi in $t=1$ considerando gli effetti delle strategie di gestione sullo stato patrimoniale in vista della solvibilità ai fini del presente orientamento.

Orientamento 35 – Approssimazioni multiple

- 1.97. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora debba effettuare parecchie approssimazioni, accerti la possibilità che fra tali approssimazioni si verifichino interazioni di cui occorra tenere esplicitamente conto.

Capitolo 8: Assegnazione di utili e perdite

Orientamento 36 – Definizione di utili e perdite

- 1.98. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione sul modo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione considera utili e perdite come variazioni, nel periodo pertinente riguardanti:
 - (a) fondi propri di base oppure
 - (b) altri importi monetari utilizzati nel modello interno per determinare variazioni nei fondi propri di base, come la variazione effettiva delle risorse di capitale economico.
- 1.99. A tal fine l'assegnazione di utili e perdite dovrebbe escludere i movimenti imputabili alla raccolta di fondi propri supplementari, il rimborso o riscatto di tali fondi e la distribuzione di fondi propri.

1.100. Se un'impresa usa una variabile diversa dai fondi propri di base nel proprio modello interno, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza tale variabile ai fini dell'assegnazione di utili e delle perdite.

1.101. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come, attraverso l'assegnazione di utili e perdite, l'impresa individua la relazione tra le variazioni dei fattori di rischio e l'evoluzione della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

Orientamento 37 – Applicazione dell'assegnazione di utili e perdite

1.102. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che l'assegnazione di utili e perdite sia coerente con le applicazioni previste dell'assegnazione di utili e perdite nella prova dell'utilizzo e nella procedura di convalida.

Orientamento 38 – Applicazione dell'assegnazione di utili e perdite e convalida

1.103. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che le informazioni relative alle passate prestazioni del modello, derivanti dall'assegnazione di utili e perdite, confluiscono nel ciclo periodico di convalida dell'impresa.

Capitolo 9: Convalida

Orientamento 39 – Politica di convalida e relazione di convalida

1.104. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che la politica di convalida adottata definisca almeno:

- (a) i processi, i metodi e gli strumenti utilizzati per convalidare il modello interno e le loro finalità;
- (b) la frequenza della convalida periodica di ciascuna parte del modello interno e le circostanze che danno luogo a una convalida supplementare;
- (c) le persone responsabili di ciascun compito di convalida;
- (d) la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida del modello rilevi problemi concernenti l'affidabilità del modello interno e il processo decisionale destinato ad affrontare tali problemi.

1.105. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta in una relazione di convalida i risultati della convalida stessa nonché le conclusioni e le conseguenze derivanti dall'analisi della convalida.

1.106. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione include in questa relazione un riferimento alle serie di dati di convalida di cui all'orientamento 50 nonché l'approvazione dei principali partecipanti al processo.

Orientamento 40 – Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida

1.107. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel precisare finalità e ambito di applicazione della convalida, indica chiaramente la specifica finalità della convalida per ciascuna parte del modello interno.

1.108. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione includa nell'ambito di applicazione della convalida sia gli aspetti qualitativi sia quelli quantitativi del modello interno.

1.109. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nell'esaminare l'ambito di applicazione della convalida, oltre alle varie parti del modello interno, considera la convalida nella sua totalità e, in particolare, l'adeguatezza della distribuzione di probabilità prevista calcolata per garantire che il livello del patrimonio di vigilanza non sarà oggetto di sostanziali errori di stima.

Orientamento 41 - Rilevanza

1.110. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione valuta la rilevanza della parte del modello interno oggetto di convalida, non solo presa isolatamente ma anche in combinazione con le altre, allorché utilizza la rilevanza per decidere in merito al livello delle attività di convalida.

1.111. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non convalida singole parti specifiche del modello interno con un elevato livello di accuratezza a causa della loro scarsa rilevanza, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prende comunque in considerazione il fatto che quelle parti, in combinazione, potrebbero diventare rilevanti, al momento di decidere come convalidarle adeguatamente.

1.112. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa considera la prova di sensibilità al momento di determinare la rilevanza nel contesto della convalida.

Orientamento 42 – Qualità del processo di convalida

1.113. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione indica tutti i limiti noti del processo di convalida vigente.

1.114. Laddove sussistano limitazioni alla convalida di parti comprese nel processo di convalida, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi

un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne è consapevole e le documenta.

1.115. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che la valutazione della qualità del processo di convalida specifichi esplicitamente le circostanze in cui la convalida è inefficace.

Orientamento 43 – Governance del processo di convalida

1.116. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione sulla governance introdotta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per comunicare i risultati della convalida svolta.

1.117. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione articola e comunica al suo interno un parere complessivo basato sulle risultanze del processo di convalida.

1.118. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione mette a punto criteri predefiniti per determinare se sia necessario che i risultati, o parte dei risultati, della convalida siano trasmessi al livello gerarchico superiore all'interno dell'impresa.

1.119. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione specifica le condizioni in cui è necessario trasmettere al livello gerarchico superiore i risultati del processo di convalida e su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione definisce e indica chiaramente il percorso da seguire a tale fine in modo da preservare l'indipendenza del processo di convalida.

1.120. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come la politica di convalida stabilita dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione indica le modalità di segnalazione dei risultati dei diversi strumenti di convalida, sia per la convalida periodica sia per quella aggiuntiva determinata da specifiche circostanze, e come tali risultati sono utilizzati se le prove mostrano che la prestazione del modello interno non è quella prevista.

Orientamento 44 – Ruoli del processo di convalida

1.121. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora parti diverse dalla funzione di gestione dei rischi contribuiscano a compiti specifici nel processo di convalida, garantisce che la funzione di gestione dei rischi adempia la propria responsabilità generale di cui all'articolo 44 della direttiva solvibilità II, compresa la responsabilità di assicurare l'assolvimento dei vari compiti nell'ambito del processo di convalida.

1.122. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione definisce formalmente il ruolo di ciascuna parte nel processo di convalida definito.

1.123. Le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare se la ripartizione dei compiti per l'intero processo di convalida è integrata dall'impresa nella politica di convalida da essa adottata.

Orientamento 45 – Indipendenza del processo di convalida

1.124. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come la funzione di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, per assicurare una messa in discussione oggettiva del modello interno, garantisce che il processo di convalida si svolga in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello e che i compiti fissati nella politica di convalida che essa adotta realizzino e preservino l'indipendenza del processo di convalida.

1.125. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, al momento di decidere quali parti contribuiscono ai compiti connessi al processo di convalida, tiene conto della natura, della portata e della complessità dei rischi cui l'impresa è esposta, della funzione e delle competenze delle persone da coinvolgere, dell'organizzazione interna dell'impresa e del suo sistema di governance.

Orientamento 46 – Caratteristiche specifiche dei modelli interni di gruppo

1.126. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione per un modello interno di gruppo le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione considera la convalida del modello interno nel contesto del calcolo sia del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato sia del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese partecipate e controllate che verrebbe calcolato con il modello interno del gruppo; dovrebbero inoltre valutare come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione espone esplicitamente questa considerazione nella politica di convalida adottata per il modello interno del gruppo.

1.127. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa partecipante e le imprese partecipate e controllate per le quali il requisito patrimoniale di solvibilità verrebbe calcolato con il modello interno adottano un'unica politica di convalida per includervi il processo di convalida a livello sia di gruppo sia individuale.

Orientamento 47 – Insieme di strumenti

1.128. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che gli strumenti di convalida qualitativi o quantitativi utilizzati siano adeguati e affidabili per la convalida del modello interno ai fini dell'uso interno dello stesso e per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

1.129. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comprende gli strumenti di

convalida utilizzati e riconosce che strumenti differenti hanno caratteristiche e limitazioni diverse.

1.130. Le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione considera quali strumenti di convalida, o quale combinazione di questi strumenti, siano più adeguati per soddisfare la finalità e l'ambito di applicazione della convalida, secondo quanto previsto nella politica di convalida stabilita.

1.131. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione mette in atto un processo per scegliere la serie adeguata di strumenti di convalida allo scopo di garantire un affidabile processo di convalida. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta tale processo e se essa tenga conto almeno delle seguenti caratteristiche al momento di scegliere gli strumenti di convalida:

- (a) livello di complessità: strumenti di convalida che vanno da tecniche semplificate a metodi sofisticati;
- (b) natura: strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo o una combinazione di entrambi;
- (c) conoscenze richieste: il grado di conoscenza necessario per le persone che effettuano la convalida;
- (d) indipendenza: il livello di indipendenza necessario per la persona che effettua la convalida;
- (e) informazioni richieste: potenziali restrizioni alle quantità o al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto a quella interna;
- (f) ciclo di convalida: strumenti di convalida pertinenti per includere ogni ipotesi chiave elaborata nelle diverse fasi del modello interno, dallo sviluppo, all'attuazione e al funzionamento.

Orientamento 48 – Prove di stress e analisi degli scenari

1.132. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza le prove di stress e l'analisi degli scenari nel contesto della convalida del modello interno.

1.133. In particolare le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che le prove di stress e l'analisi degli scenari utilizzate includano i rischi pertinenti e siano monitorate nel corso del tempo.

Orientamento 49 – Applicazione degli strumenti

1.134. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di spiegare quali parti del modello interno vengono convalidate da ciascuno degli strumenti di

convalida utilizzati e perché questi strumenti di convalida sono adeguati allo scopo specifico, descrivendo almeno:

- (a) la rilevanza della parte del modello in corso di convalida;
- (b) il livello al quale lo strumento sarà applicato ai risultati aggregati, a partire dai singoli rischi, blocchi di modellizzazione, portafoglio e unità operativa;
- (c) lo scopo di questo compito di convalida;
- (d) l'esito previsto della convalida.

Orientamento 50 – Serie di dati di convalida

1.135. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che i dati selezionati e il giudizio di esperti utilizzati nel processo di convalida le consentano effettivamente di convalidare il modello interno nell'ambito di un'ampia gamma di circostanze che si sono verificate in passato o che potrebbero verificarsi in futuro.

Capitolo 10: Documentazione

Orientamento 51 – Procedure di controllo

1.136. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che la documentazione del modello interno sia tenuta aggiornata e periodicamente riesaminata.

1.137. In particolare, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia approntato almeno:

- (a) un'efficace procedura di controllo per la documentazione del modello interno;
- (b) una procedura di controllo delle versioni per la documentazione del modello interno;
- (c) un chiaro sistema di riferimenti per la documentazione del modello interno che dovrebbe essere utilizzato come inventario documenti della stessa.

Orientamento 52 - Documentazione delle metodologie

1.138. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione produce una documentazione sufficientemente dettagliata da dimostrare un'accurata comprensione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel modello interno, che includa almeno:

- (a) le ipotesi sottese;
- (b) l'applicabilità di tali ipotesi considerato il profilo di rischio dell'impresa;
- (c) eventuali carenze a livello di metodologia o di tecnica.

1.139. Ciò dovrebbe altresì applicarsi qualora una metodologia o qualsiasi altra tecnica utilizzata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel modello interno venga documentata da soggetti esterni.

1.140. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, al momento di documentare la teoria, le ipotesi e la base empirica e matematica sottese a qualsiasi metodologia utilizzata nel modello interno, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II, include, se disponibile, i passaggi rilevanti dello sviluppo della metodologia nonché qualsiasi altra metodologia di cui si è tenuto conto ma che non è stata successivamente utilizzata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Orientamento 53 – Circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace

1.141. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella propria documentazione una sintesi generale delle lacune rilevanti del modello interno, consolidata in un unico documento, contenente almeno i seguenti elementi:

- (a) i rischi che non sono coperti dal modello interno;
- (b) le limitazioni della modellizzazione dei rischi utilizzata nel modello interno;
- (c) la natura, il grado e le fonti dell'incertezza connessa ai risultati del modello interno, compresa la sensibilità dei risultati alle ipotesi chiave sottese al modello interno;
- (d) le carenze dei dati impiegati nel modello interno e la mancanza di dati per il calcolo del modello interno;
- (e) i rischi derivanti dall'utilizzo dei modelli esterni e di dati esterni nel modello interno;
- (f) le limitazioni delle tecnologie informatiche utilizzate nel modello interno;
- (g) le limitazioni della governance del modello interno;
- (h) il lavoro effettuato per individuare dette carenze ed eventuali piani di miglioramento del modello.

Orientamento 54 – Adeguatezza in relazione ai destinatari

1.142. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prende in considerazione l'opportunità di disporre di una documentazione relativa al modello interno che si articoli in più di un livello di documentazione per detto modello interno, in modo commisurato ai diversi utilizzi e destinatari.

Orientamento 55 – Manuali d'uso o descrizioni del processo

1.143. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come, nell'ambito della documentazione del modello interno, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione appronta dei manuali d'uso o descrizioni del processo per il funzionamento del modello interno, sufficientemente dettagliati da consentire a un soggetto terzo competente e indipendente di far funzionare e gestire il modello interno.

Orientamento 56 – Documentazione delle risultanze del modello

1.144. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione documenta e conserva, non necessariamente in un unico documento, le risultanze del modello pertinenti per soddisfare i requisiti dell'articolo 120 della direttiva solvibilità II.

Orientamento 57 - Software e piattaforme di modellizzazione

1.145. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa, nella sua documentazione, fornisce informazioni sul software, sulle piattaforme di modellizzazione e sui sistemi hardware utilizzati nel modello interno.

1.146. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa, qualora utilizzi software, piattaforme di modellizzazione e sistemi hardware, fornisce nella documentazione informazioni sufficienti per valutarne e giustificarne l'impiego e consentire alle autorità nazionali competenti di valutarne l'adeguatezza.

Capitolo 11: Modelli e dati esterni

Orientamento 58 – Dati esterni

1.147. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, tenendo conto della natura dei dati esterni, dimostra un'adeguata comprensione delle specifiche caratteristiche dei dati esterni utilizzati nel modello interno, anche con riguardo a qualsiasi rilevante trasformazione, riscalaggio, stagionalità e altra elaborazione inerente ai dati esterni.

1.148. In particolare, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione almeno sul modo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

- (a) comprende gli attributi e le limitazioni o le altre peculiarità dei dati esterni;
- (b) elabora processi per individuare dati esterni mancanti e altre limitazioni;
- (c) comprende le approssimazioni e le elaborazioni effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili;
- (d) elabora processi per effettuare controlli di coerenza tempestivi, inclusi confronti con altre fonti pertinenti nella misura in cui i dati sono ragionevolmente disponibili.

Orientamento 59 – Comprensione del modello esterno

1.149. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra che tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo del modello esterno hanno una comprensione sufficientemente dettagliata delle parti del modello esterno di propria pertinenza, fra cui le ipotesi e gli aspetti tecnici e operativi.

1.150. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rivolge particolare attenzione agli aspetti del modello esterno più rilevanti per il proprio profilo di rischio.

Orientamento 60 – Riesame della scelta del modello e dei dati esterni

1.151. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione riesamina periodicamente la motivazione in base alla quale seleziona un particolare modello esterno o gruppo di dati esterni.

1.152. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dipende eccessivamente da un fornitore e su come l'impresa mette in atto dei piani per attenuare l'impatto di eventuali carenze del fornitore.

1.153. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione si preoccupa di eventuali aggiornamenti del modello esterno o dei dati che consentano all'impresa di valutare meglio i propri rischi.

Orientamento 61 – Integrazione nella struttura del modello interno

1.154. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra che l'impostazione per integrare il modello esterno nel quadro del modello interno è adeguata; ciò comprende

le tecniche, i dati, i parametri, le ipotesi selezionate dall'impresa nonché la risultanza o le risultanze del modello esterno.

Orientamento 62 – Convalida

- 1.155. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione convalida le ipotesi rilevanti del modello esterno pertinenti per il proprio profilo di rischio e il processo di integrazione del modello e dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno.
- 1.156. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione valuta l'adeguatezza della selezione o della non selezione delle caratteristiche o delle opzioni disponibili per il modello esterno.
- 1.157. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nell'ambito del processo di convalida, tiene conto delle informazioni opportune e in particolare dell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi e, al momento di considerare le informazioni, sul modo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce almeno che:
- (a) l'indipendenza del processo di convalida dallo sviluppo e dal funzionamento del modello interno non sia compromessa;
 - (b) vi sia coerenza con il processo di convalida approntato dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida;
 - (c) si tenga conto di qualsiasi errore implicito o esplicito nell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.

Orientamento 63 - Documentazione

- 1.158. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra che la documentazione relativa a dati e modelli esterni rispetta gli standard in materia di documentazione.
- 1.159. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione produce documentazione almeno sui seguenti punti:
- (a) gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per il proprio profilo di rischio;
 - (b) l'integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno;
 - (c) l'integrazione dei dati, in particolare degli input, per il modello esterno, o delle risultanze del modello esterno, nei propri processi e nel proprio modello interno;

(d) i dati esterni utilizzati nel modello interno, la fonte e l'utilizzo.

1.160. Se, nell'ambito della propria documentazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa leva sulla documentazione prodotta dai venditori e dai fornitori di servizi, le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che la propria capacità di soddisfare gli standard in materia di documentazione non venga compromessa.

Orientamento 64 – Rapporto delle autorità nazionali competenti con i venditori di modelli esterni

1.161. Mediante la procedura preliminare alla domanda di approvazione le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa fronte alle proprie responsabilità per adempiere gli obblighi connessi al modello interno e per il ruolo del modello o dei dati esterni nel modello interno nonché a qualsiasi altro requisito.

1.162. Le autorità nazionali competenti dovrebbero far presente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che qualsiasi contatto tra le autorità nazionali competenti e i venditori di un modello esterno volto a informare il riesame di tale modello da parte delle autorità nazionali competenti non esonera l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dal dimostrare che il modello esterno rispetta i requisiti del modello interno.

1.163. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione sull'uso di un modello esterno globalmente per ogni singola procedura preliminare alla domanda di approvazione.

1.164. Le autorità nazionali competenti dovrebbero far presente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che respingeranno qualsiasi domanda di utilizzazione di un modello esterno se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non fornisce le informazioni specifiche necessarie alle autorità nazionali competenti per valutare la domanda.

Orientamento 65 - Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni

1.165. Mediante la procedura preliminare alla domanda le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza un accordo di esternalizzazione quando decide di non gestire direttamente il modello esterno.

1.166. Allo stesso modo, le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, mediante accordo di esternalizzazione, incarica un fornitore di servizi di svolgere alcuni compiti correlati ai dati esterni.

1.167. Le autorità nazionali competenti dovrebbero far presente all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che tali accordi di esternalizzazione non possono essere adottati come giustificazione per esonerare l'impresa dal dimostrare che il modello interno rispetta i requisiti.

1.168. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che qualsiasi

accordo di esternalizzazione concernente il funzionamento di un modello interno o l'adempimento dei compiti correlati ai dati esterni, in applicazione dei requisiti di cui all'articolo 49 della direttiva solvibilità II, definisca gli obblighi delle parti.

1.169. Le autorità nazionali competenti dovrebbero formarsi un'opinione su come l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indipendentemente dal soggetto che effettivamente svolge i compiti associati al servizio fornito, conserva la responsabilità generale.

Capitolo 12: Funzionamento dei collegi durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni di gruppo

Orientamento 66 – Formazione di un parere sull'ambito di applicazione del modello interno durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione per i modelli interni di gruppo

1.170. Durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione di un modello interno di gruppo, al momento di valutare l'adeguatezza dell'ambito di applicazione del modello interno, l'autorità di vigilanza del gruppo, le altre autorità nazionali competenti partecipanti e le altre autorità nazionali competenti identificate dal collegio dovrebbero considerare almeno:

- (a) l'importanza delle imprese partecipate e controllate all'interno del gruppo rispetto al profilo di rischio del gruppo;
- (b) il profilo di rischio delle imprese partecipate e controllate all'interno del gruppo in raffronto al profilo di rischio globale del gruppo;
- (c) se del caso, un piano transitorio predisposto dal gruppo per ampliare l'ambito di applicazione del modello in una fase successiva e il relativo calendario;
- (d) l'adeguatezza della formula standard o di un altro modello interno oggetto della procedura di preliminare alla domanda di approvazione da utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata o controllata inclusa nell'ambito di applicazione del modello interno;
- (e) l'adeguatezza della formula standard o di un altro modello interno oggetto della procedura di preliminare alla domanda di approvazione da utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di eventuali imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e controllate all'interno del gruppo ma non incluse nell'ambito di applicazione del modello interno del gruppo.

1.171. Al momento di valutare l'opportunità di escludere le imprese partecipate e controllate che fanno parte del gruppo dall'ambito di applicazione del modello interno, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità nazionali

competenti partecipanti dovrebbero verificare se questa esclusione dell'impresa possa portare a:

- (a) una non corretta allocazione dei fondi propri basata sui requisiti patrimoniali di solvibilità della singola impresa piuttosto che sul suo contributo al profilo di rischio del gruppo;
- (b) incoerenze che deriverebbero dall'utilizzo del modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo e dall'utilizzo della formula standard o di un modello interno diverso in fase preliminare alla domanda di approvazione da parte di un'impresa partecipata o controllata all'interno del gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità;
- (c) punti deboli nella gestione del rischio del gruppo e delle imprese partecipate e controllate all'interno del gruppo, risultanti dal limitato ambito di applicazione del modello interno oppure
- (d) un requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo inadeguato rispetto al profilo di rischio del gruppo.

Orientamento 67 – Compiti dell'autorità di vigilanza del gruppo e delle altre autorità nazionali competenti interessate e partecipanti alla procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni di gruppo

- 1.172. Durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione di un modello interno di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero concordare la ripartizione dei compiti più efficace ed efficiente tra le varie autorità nazionali competenti partecipanti.
- 1.173. L'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con le altre autorità nazionali competenti partecipanti, dovrebbe registrare la ripartizione dei compiti concordata e definire un piano di lavoro nonché le regole di comunicazione da seguire tra di esse.
- 1.174. In caso di modello interno di gruppo a norma dell'articolo 231, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità nazionali competenti interessate dovrebbero considerare di includere nel piano di lavoro disposizioni specifiche che istituiscono la ripartizione dei compiti e delle regole di comunicazione tra di esse.
- 1.175. Se del caso, l'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con le altre autorità nazionali competenti partecipanti, dovrebbe aggiornare il piano di lavoro.
- 1.176. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe assicurare che il piano di lavoro rispetti le scadenze, le fasi principali e i risultati concreti della procedura preliminare alla domanda di approvazione.
- 1.177. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe garantire almeno che il piano di lavoro:

- (a) stabilisca tempi e modi per la consultazione e il coinvolgimento nella procedura preliminare alla domanda di approvazione delle altre autorità nazionali competenti partecipanti;
- (b) stabilisca tempi e modi per consentire alle altre autorità nazionali competenti che fanno parte del collegio delle autorità di vigilanza di partecipare alla procedura preliminare alla domanda di approvazione, tenendo conto che la loro partecipazione sarebbe limitata a individuare e scongiurare le circostanze in cui l'esclusione di parti dell'attività dall'ambito di applicazione del modello interno potrebbe portare a una sostanziale sottostima dei rischi del gruppo, o in cui il modello interno potrebbe entrare in conflitto con un altro modello interno in fase preliminare alla domanda di approvazione da utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo;
- (c) individui le priorità per la valutazione, tenendo conto dell'ambito di applicazione del modello interno, delle caratteristiche specifiche di ciascuna impresa partecipata o controllata all'interno del gruppo, del profilo di rischio del gruppo e delle imprese partecipate e controllate all'interno del gruppo nonché delle informazioni disponibili e pertinenti sul modello interno.

1.178. Ogniqualvolta un'autorità nazionale competente partecipante individua, nella procedura preliminare alla domanda di approvazione, un punto sostanziale che desta preoccupazione, essa dovrebbe comunicare quanto prima tali timori all'autorità di vigilanza del gruppo e alle altre autorità partecipanti.

Orientamento 68 – Indagini in loco effettuate congiuntamente durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni di gruppo

1.179. Durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione di un modello interno di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero proporre e discutere modi e tempi per l'organizzazione di indagini in loco effettuate congiuntamente allo scopo di verificare le eventuali informazioni concernenti la procedura preliminare alla domanda di approvazione e garantire così l'efficacia di questa procedura.

1.180. Le autorità nazionali competenti che propongono un'indagine in loco congiunta dovrebbero informare l'autorità di vigilanza del gruppo specificando l'ambito di applicazione e lo scopo dell'indagine, tenendo conto degli obiettivi delle indagini in loco effettuate congiuntamente in relazione alla procedura preliminare alla domanda di approvazione, secondo le indicazioni delle autorità nazionali competenti partecipanti.

1.181. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe quindi notificare alle altre autorità nazionali competenti che partecipano alla procedura preliminare alla domanda di approvazione, all'EIOPA, e, laddove opportuno, alle altre autorità

nazionali competenti che fanno parte del collegio, alle autorità nazionali competenti responsabili della vigilanza delle succursali significative di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II, e alle autorità nazionali competenti responsabili della vigilanza delle altre succursali.

- 1.182. Una volta che le autorità nazionali competenti partecipanti all'indagine in loco congiunta sono state individuate, queste dovrebbero discutere e concordare in modo definitivo l'ambito di applicazione, lo scopo, la struttura e la ripartizione dei compiti dell'indagine.
- 1.183. Se l'autorità nazionale competente che organizza l'indagine in loco è diversa dall'autorità di vigilanza del gruppo, essa dovrebbe fornire la documentazione pertinente all'autorità di vigilanza del gruppo.
- 1.184. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe mettere la documentazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti partecipanti alla procedura preliminare alla domanda di approvazione, delle altre autorità nazionali competenti che partecipano all'indagine in loco congiunta e dell'EIOPA. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe fornire agli altri membri del collegio e ai partecipanti un elenco della documentazione pertinente ricevuta e presentare la documentazione pertinente su specifica richiesta.
- 1.185. Sulla base di una relazione che esponga le principali risultanze dell'indagine in loco congiunta, l'autorità nazionale competente che organizza l'indagine in loco dovrebbe discutere con le autorità nazionali competenti partecipanti l'esito dell'indagine in loco congiunta e le azioni da intraprendere.
- 1.186. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe notificare agli altri membri del collegio l'esito e le azioni nel quadro delle comunicazioni concordate all'interno del collegio.

Orientamento 69 – Attività cartolari sui modelli interni durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni di gruppo

- 1.187. Durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione di un modello interno di gruppo, le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero condividere e discutere le risultanze principali delle proprie attività cartolari con l'autorità di vigilanza del gruppo e con le altre autorità nazionali competenti partecipanti.
- 1.188. Le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero condividere l'impostazione adottata nel riesame degli elementi del modello interno con l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità nazionali competenti partecipanti.
- 1.189. Se, in seguito alla comunicazione di tali informazioni, le autorità nazionali competenti partecipanti individuano differenze sostanziali nelle impostazioni adottate, dovrebbero discuterne e concordare una procedura per sviluppare

impostazioni coerenti qualora ritengano opportuno realizzare tale allineamento.

- 1.190. Qualora lo ritengano appropriato, le autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero considerare l'opportunità di condividere gli strumenti e le tecniche che utilizzano per il riesame degli elementi del modello interno con le altre autorità nazionali competenti partecipanti.

Orientamento 70 - Coinvolgimento delle autorità nazionali competenti di paesi terzi durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione dei modelli interni di gruppo

- 1.191. Durante la procedura preliminare alla domanda di approvazione di un modello interno di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità nazionali competenti partecipanti dovrebbero formarsi un'opinione su se e quali autorità nazionali competenti di paesi terzi sia necessario consultare.
- 1.192. Prima di consultare l'autorità nazionale competente del paese terzo, l'autorità di vigilanza del gruppo, con il sostegno delle autorità nazionali competenti partecipanti, dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni legislative sulla riservatezza delle informazioni della giurisdizione in cui è ubicata l'autorità nazionale competente del paese terzo siano equivalenti ai requisiti per il segreto d'ufficio derivanti dalla direttiva solvibilità II, da altre direttive dell'UE e dalla legislazione nazionale applicabile alle autorità nazionali competenti partecipanti.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.193. Il presente documento contiene orientamenti emessi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.194. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero inserirli nel loro quadro regolamentare o di vigilanza in modo idoneo.
- 1.195. Le autorità competenti confermeranno all'EIOPA se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, specificando i motivi dell'eventuale non conformità, entro due mesi dalla pubblicazione.
- 1.196. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi per quanto riguarda la presentazione di relazioni e segnalate come tali.

Disposizione finale sulla revisione

- 1.197. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.